



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

5441

14/12/2023

Proposta di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

5076

14/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO:** Accordo quadro di cui all'art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la Man.Ord./straord./pronto intervento delle SS.PP. e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le SS.PP. della Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie.

CUP: B36G23000190003 CIG: 994201497D

IMPRESA : ASAR Costruzioni S.r.l.

Autorizzazione subappalto ditta FRATELLI MAZZA S.r.l.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO CHE:

- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- con Determinazione a contrarre n. 2565 del 30/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ASAR COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Tortorici – C.da Serro Petrolo, 65 98078 – P.I. 02047870833 che ha offerto il ribasso del 32,5667%;
- che il relativo contratto è stato stipulato in 03/11/2023 n. 14647 di Rep., con l'impresa sopraccitata per un importo contrattuale pari ad Euro 690.616,35 (al netto del ribasso del 32,56670%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per Euro 50.000,00) oltre IVA di Legge;

**CONSIDERATO** che in data 01/08/2023, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

**RILEVATO** che è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss..mm.li, opere riconducibili alla categoria OG-3, alla Ditta FRATELLI MAZZA S.r.l., con sede in Randazzo (CT) S.S. 120 km 181, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) oltre l'IVA;

- nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota, si rileva, all'art. 1 "Oggetto del contratto", che i lavori in subappalto riguardano le seguenti lavorazioni: *"scarifica del manto stradale esistente e successiva fornitura e posa per la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso"*;

**VISTO** l'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** pertanto, che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (del medesimo codice contratti);
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

**CONSIDERATO** che l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di possedere i requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95;

**DATO ATTO :**

- **che** il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:

1. con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
2. l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

- **che** nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato:

1. il nome del sub contraente: FRATELLI MAZZA S.r.l., con sede in Randazzo (CT) S.S. 120 km 181, P. I. 03723710871, rappresentata dal Sig. Mazza Salvatore, i cui dati anagrafici e codice fiscale vengono trasmessi unitamente alla presente determinazione in apposito file da non pubblicare;
2. l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) oltre IVA ;
3. l'oggetto dei lavori affidati che consistono nella *"scarifica del manto stradale esistente e successiva fornitura e posa per la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso"*;

- **che** la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

**RILEVATO che:**

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dalla documentazione prodotta il subappaltatore FRATELLI MAZZA S.r.l., è qualificato nelle relative categorie;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'impresa ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed, inoltre, sono state richieste le verifiche in merito al possesso dei requisiti stessi;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

**VISTO** ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa ASAR COSTRUZIONI S.r.l. e la FRATELLI MAZZA S.r.l., ove è riportato l'importo dei lavori da subappaltare riferibili alla categoria OG-3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari) per € 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) oltre IVA che la predetta impresa ASAR

COSTRUZIONI S.r.l. dovrà corrispondere all'impresa subappaltatrice nel rispetto delle Norme per il controllo dei flussi finanziari;

**VISTI :**

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

**PROPONE**

**PRENDERE ATTO** ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto alla FRATELLI MAZZA S.r.l., rappresentata dal Sig. Mazza Salvatore, per un importo complessivo pari a euro € 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) oltre IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DARE ATTO:**

- **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

**SPECIFICARE inoltre che:**

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;

**PRECISARE** che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al Direttore dei lavori ed al CSE per i successivi adempimenti di competenza;

**DARE ATTO:**

- che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- che in caso di esito negativo delle verifiche predisposte si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

**DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Firmato digitalmente

**Ing. Antonino SCIUTTERI**

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

**DETERMINA**

**PRENDERE ATTO** ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto alla FRATELLI MAZZA S.r.l., rappresentata dal Sig. Mazza Salvatore, per un importo complessivo pari a euro € 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) oltre IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DARE ATTO:**

- **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

**SPECIFICARE inoltre che:**

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;

**PRECISARE** che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm.ii., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la disposizione normativa di modifica al comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.vo 36/2023;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al Direttore dei lavori ed al CSE per i successivi adempimenti di competenza;

**DARE ATTO:**

- che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- che in caso di esito negativo delle verifiche predisposte si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

**DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l' Ing. Antonino Scutтери, recapiti 090/7761258, e-mail : a.scutтери@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

**Firmato digitalmente**

Ing. Anna CHIOFALO

**Allegato : contratto subappalto (DA NON PUBBLICARE)**

